

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 00143 ROMA

Posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it

Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it

Allegati: 1

Annessi: //

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”.

Modifiche all'art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativamente al trattamento economico del congedo parentale.

A: STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
STATO MAGGIORE DELLA MARINA
STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA /
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento f.n. M_D A0D32CC REG2025 0008193 in data 16 gennaio 2025 di S.M.D.

Seguito f.n. M_D AB05933 REG2023 0332943 in data 6 giugno 2023.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha novellato, tra l'altro, l'art. 34 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Nello specifico, l'art 1 dispone che:
 - a. comma 217, “*All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024» sono soppresse;*
 - b) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione»;*
 - b. comma 218, “*le disposizioni ... si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, ..., successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024*”.
2. Tenuto conto:
 - a. delle osservazioni di codesto Stato Maggiore della Difesa con il foglio in riferimento che ad ogni buon fine si allega alla presente;

- b. degli indirizzi interpretativi resi al riguardo dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico¹ e dalla Funzione Pubblica², si ritiene che la citata novella legislativa possa trovare applicazione anche per il personale militare. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ciascun genitore (che ha terminato o termina il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024), in alternativa all’altro e fino al sesto anno di vita del figlio, può beneficiare di:
- 45 giorni retribuiti al 100% (per ciascun genitore militare, qualora disponibili nel tetto massimo di 45 giorni di licenza straordinaria prevista per l’anno di riferimento);
 - 45 giorni retribuiti all’80% (alternativamente tra i genitori).
3. Appare, inoltre, utile rappresentare che, nel recente accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024, il cui iter legislativo è ancora in corso, per il personale contrattualizzato delle Forze Armate/Forze di Polizia, il termine della valorizzazione economica del congedo parentale è stato esteso dai 6 anni ai 12 anni di vita del figlio. Predetta previsione, nelle more dell’emanazione dei DD.PP.RR. di contrattazione, sarà oggetto, oltre a quanto rappresentato nel punto 2., di opportuno aggiornamento della Guida Tecnica in materia di licenze, permessi e riposi in godimento al personale militare a seguito.
4. Codesti Stati Maggiori/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti sono inviati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile sul sito www.difesa.it, a tutti i Comandi / Enti dipendenti.

d’ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(CA (CP) Fabrizio RATTO VAQUER)

¹ f.n. MEF RGG 64249 in data 29 marzo 2024.

² f.n. DFP-0060686-P in data 10 settembre 2024.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

I Reparto Personale

All././.
Ann././.

00187 Roma,
PdC: Ten.Col. LOPIANO 202.2923
e-mail primo.tep5s@smd.difesa.it

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”. Modifiche all’art. 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, relativamente al trattamento economico del congedo parentale.

**A DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE
MILITARE**

ROMA

^^^ ^^

1. La legge di bilancio in titolo, all’art. 1, comma 217, reca disposizioni modificative all’art. 34, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico del congedo parentale¹.

In sintesi, la novellata disposizione prevede che ciascun genitore, in alternativa all’altro e fino al sesto anno di vita del figlio, possa beneficiare di:

- 60 giorni di congedo parentale indennizzati all’80%;
- ulteriori 30 giorni indennizzati con la predetta misura percentuale.

2. Nel merito, si rappresenta che:

- la prefata legge di bilancio reca, a decorrere dal 1° gennaio 2025, misure di maggior favore in tema di congedo parentale (complessivi 90 giorni indennizzati all’80%);
- dall’esame della recente ipotesi di accordo sindacale relativo al triennio 2022-2024 per il personale contrattualizzato delle Forze Armate (che sarà approfondito mediante apposite riunioni tecniche con gli Stati Maggiori di Forza Armata e con codesta Direzione Generale), si rinviene l’estensione dei termini di fruizione del beneficio in parola dai 6 anni ai 12 anni di vita del bambino, non prevedendo miglioramenti economici aggiuntivi rispetto a quanto già previsto che andrebbero ad assorbire quelli di cui al disposto in commento.

3. Conseguentemente, alla luce degli indirizzi interpretativi partecipati al riguardo dall’Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei costi del lavoro Pubblico² e dalla Funzione Pubblica³, si ritiene che l’istituto in esame possa trovare applicazione anche per il personale militare, prefigurando, in linea di massima, la disciplina economica di seguito sintetizzata:

- 45 giorni retribuiti al 100% (per ciascun genitore militare);
- 45 giorni retribuiti all’80% (alternativamente tra i genitori).

4. Quanto precede, al fine di valutare l’opportunità di emanare discendenti disposizioni applicative in ambito Difesa.

5. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti ritenuti utili al riguardo.

IL CAPO REPARTO
(Gen. D. Mario CIORRA)

Diramazione interna:
Ufficio Relazioni Sindacali

¹ Ai sensi del successivo comma 218, le disposizioni si applicano rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

² F. n. MEF RGS 64249 in data 29 marzo 2024.

³ F. n. DFP-0060686-P in data 10 settembre 2024.